



Comune di Laigueglia
Provincia di Savona

ORIGINALE

SETTORE URBANISTICA

Determinazione N. settoriale 57 del 15-05-2026 (Reg. gen. N. 476)

OGGETTO:	PROCEDURE DI ASSEGNAZIONE DELLE CONCESSIONI DEMANIALI MARITTIME AD USO TURISTICO RICREATIVO AI SENSI ART. 4 DELLA LEGGE 118/2022 - INDIZIONE DI GARA
-----------------	---

L'anno duemilaventisei il giorno quindici del mese di maggio, nella sede municipale, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, il Responsabile del SETTORE URBANISTICA, Arch. Cadei Cinzia, nell'esercizio delle proprie funzioni,

Visti gli artt.107 e 109 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267, in merito alle competenze di gestione dei responsabili di servizio, ivi compresa l'adozione di atti e provvedimenti amministrativi che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, come autorizzazioni, concessione o analoghi.

Preso atto che il Sindaco con decreto n. 7 del 01/04/2026 ha conferito al sottoscritto, quale Responsabile del Settore, le funzioni di cui all'art.107, commi 2 e 3 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267, nonché l'incarico di E.Q. di cui agli artt.16 e segg. Del CCNL Funzioni Locali del 16.11.2022.

adotta il presente provvedimento.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

PREMESSO che:

- con gli artt. 104 e 105 del D.Lgs 31.03.1998 n.112 è stato disposto il generale trasferimento delle funzioni gestorie delle aree demaniali marittime in favore delle Regioni e degli Enti Locali;
- con la Legge Regionale n.13 del 28.04.1999 e ss.mm.ii. (e, poi, con la Legge Regionale n. 26 del 10.11.2017) è stato confermato tale quadro di competenze in materia di demanio marittimo, che vede la gestione, con tutte le attività connesse, in capo agli Enti locali territoriali e la titolarità del bene in capo allo Stato.

PREMESSO che il diritto unionale (artt. 49 e 56 del TFUE e l'art. 12 della direttiva servizi n. 2006/123/Ce) impone di riassegnare le aree demaniali mediante procedure selettive aperte alla concorrenza.

VISTA la Legge 118/2022 e s.m. con cui sono state emanate disposizioni per la disciplina delle concessioni demaniali marittime, in particolare gli artt. 3 e 4 del Capo II relativamente all'efficacia delle concessioni e in materia di affidamento delle concessioni demaniali marittime, lacunali e fluviali per finalità turistico – ricettive e sportive.

VISTA la Sentenza del TAR Liguria n. 113/2026 pubblicata il giorno 02/02/2026, non definitiva e già appellata, che, pronunciandosi sul ricorso per l'annullamento della prima delle delibere di G.C. n. 284 del 28/12/2023 di proroga approvata dall'Amministrazione Comunale, lo accoglie e statuisce che *"la corretta applicazione della normativa prevede che il Comune:*

- *Indica al più presto la gara pubblica per l'assegnazione delle aree in concessione;*
- *concluda entro maggio-giugno 2026 al fine di consentire l'assegnazione delle concessioni ai nuovi assegnatari in tempo per la stagione turistica del 2026, anche perché le concessioni in essere, in quanto oggetto di proroga generalizzata, sono divenute inefficaci e non legittimano l'ulteriore permanenza dei rispettivi titolari sulle aree demaniali..."*

PREMESSO che con la delibera di Giunta Comunale n. 41 del 09.02.2026 l'Amministrazione Comunale ha dato indirizzo di procedere all'avvio delle procedure di gara per l'assegnazione delle concessioni demaniali marittime come da indicazioni nella stessa riportate, anche a seguito della sentenza del TAR Liguria n. 113/2026.

VISTO il comma 1 dell'art.01 del Decreto Legge n. 400 del 1993 convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 494 del 1993, il quale precisa che "1. La concessione dei beni demaniali marittimi può essere rilasciata, oltre che per servizi pubblici e per servizi e attività portuali e produttive, per l'esercizio delle seguenti attività:

- a) gestione di stabilimenti balneari;*
- b) esercizi di ristorazione e somministrazione di bevande, cibi precotti e generi di monopolio;*
- c) noleggio di imbarcazioni e natanti in genere;*
- d) gestione di strutture ricettive ed attività ricreative e sportive;*
- e) esercizi commerciali;*
- f) servizi di altra natura e conduzione di strutture ad uso abitativo, compatibilmente con le esigenze di utilizzazione di cui alle precedenti categorie di utilizzazione."*

VISTA la Circolare del Ministero delle infrastrutture e dei Trasporti n.22 del 25.05.2009, che evidenzia che le concessioni demaniali marittime ad uso turistico-ricreative sono quelle indicate alle lettere da a) ad f) del comma 1 dell'art.01 del Decreto Legge n. 400/1993 convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 494/1993.

CONSIDERATO che nell'ambito delle attività propedeutiche all'indizione di tali procedure, il Comune deve provvedere – tra l'altro - alla determinazione dell'indennizzo eventualmente spettante ai concessionari uscenti, così come dall'articolo 4, comma 9, della legge 5 agosto 2022, n. 118, come recentemente novellato dalla legge 14 novembre 2024, n. 166.

RICHIAMATA la determina n. 56/474 del 14.05.2026, recepita con la delibera di G.C. n. 95 del 15/05/2026 con cui, a seguito una serie di attività svolte ad ottenere le eventuali perizie dell'indennizzo eventualmente spettante ai concessionari uscenti, così come previsto dall'articolo 4, comma 9, della legge 5 agosto 2022, n. 118, come recentemente novellato dalla legge 14 novembre 2024, n. 166, è stato determinato di non inserire le perizie acquisite al protocollo del Comune di Laigueglia, per i motivi nella stessa determinazione riportati e pertanto nel caso non è dovuta la corresponsione di alcun indennizzo in favore dei gestori uscenti relativamente alle concessioni per cui sono state presentate tali perizie..

VISTO che l'Amministrazione Comunale con delibera di G.C. n. 95 del 15/05/2026 ha approvato i seguenti documenti di gara per la procedura comparativa per l'assegnazione delle concessioni demaniali marittime turistico ricreative per le categorie dell'art. 01, comma 1, del D.L. 05.10.1993, n. 400, convertito in legge 04.12.1993, n. 494 e s.m.:

- **Disciplinare di gara**
- **Allegato 1.** Elenco dei compendi demaniali, con indicazione della **numerazione indicata** nel PUD comunale oltre che della denominazione dell'attuale insegna dello stabilimento balneare o dell'attività e del numero, da 1 a 45, assegnato ai fini dell'espletamento della procedura;
- **Allegato 4.** Prospetti dei criteri comparativi da applicare rispettivamente per le categorie lettera a), b), d) e d)bis per "Bagno di Beneficenza".

CONSIDERATA la serrata tempistica dettata dalla Sentenza del TAR Liguria n. 113/2026, sebbene non definitiva, relativamente all'assegnazione delle nuove concessioni, di difficile se non impossibile attuazione viste le varie fasi obbligatorie per l'espletamento delle procedure ad evidenza pubblica. così come riportate nella delibera di G.C. n. 95 del 15/05/2026.

DATO ATTO che al fine di permettere la corretta gestione dello svolgimento delle procedure di gara, visto anche il numero elevato delle concessioni demaniali marittime a carattere turistico ricreativo messe a gara, con delibera di G.C. n. 95 del 15/05/2026 è stato determinato come termine il **31 ottobre 2026** per concludere le procedure di assegnazione delle nuove concessioni demaniali marittime.

RITENUTO, per i motivi espressi in narrativa, in esecuzione alla delibera di Giunta Comuna n. 95 del 15/05/2026 e come da documentazione con la stessa approvata, DI INDIRE le procedure comparative ad evidenza pubblica per assegnare **numero 45** concessioni demaniali marittime turistico ricreative, per le categorie individuate all'art. 01, comma 1, del D.L. 05.10.1993, n. 400, convertito in legge 04.12.1993, n. 494 e s.m. vocate ad uso turistico ricreativo al fine di garantire un utilizzo delle stesse rispondenti ad un "*più rilevante interesse pubblico*", come prescritto dall'articolo 37 del Codice della Navigazione, come di seguito riportato:

numero 40 compendi facenti parte della lettera a) *stabilimenti balneari*;

- numero 2 compendi facenti parte della lettera b) *esercizi di ristorazione e somministrazione di bevande, cibi precotti e generi di monopolio*;
- numero 1 compendio facenti parte della lettera d) *gestione di strutture ricettive ed attività ricreative e sportive*;
- numero 2 compendi facenti parte della lettera d) *gestione di strutture ricettive ed attività ricreative e sportive esclusivamente per "Bagni di Beneficenza"*.

VISTO l'art. 4 comma 2 della L. 118/2022, dove si prevede che "*il bando e' pubblicato per almeno trenta giorni nel sito internet istituzionale dell'ente concedente e nell'albo pretorio on-line del comune ove e' situato il bene demaniale oggetto di affidamento in concessione, nonche', per le concessioni demaniali di interesse regionale o nazionale, nel Bollettino ufficiale regionale e nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana e, per le concessioni di durata superiore a dieci anni o di interesse transfrontaliero, nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.*"

DI DARE ATTO che il Responsabile del Procedimento è l'Arch. Cinzia Cadei, Responsabile del Settore Urbanistica, Ambiente e Patrimonio e Demanio Marittimo.

APPURATO che non sussistono conflitti di interesse con conseguente rispetto degli obblighi di astensione ex art. 53, comma 16 ter del D.Lgs. 165/2001 e s.m.i. ed ex art. 7 del DPR 16.04.2013 n. 62 nonché del codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Laigueglia.

ACCERTATA altresì la non sussistenza di motivi di conflitto di interesse per il sottoscritto ex art 6 bis della Legge 241/90.

VISTO il Codice della Navigazione e il Regolamento ad esso riferito.

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000 e s. m. ed i.

VISTO il D.Lgs. n.118/2011 e s. m. ed i.

RICHIAMATI i seguenti atti:

- deliberazione di Consiglio Comunale n. 5 del 05/03/2026, di approvazione della nota di aggiornamento del Documento Unico di Programmazione (DUP) periodo 2026/2028 (art. 170, comma1, D.Lgs. 267/2000);
- deliberazione di Consiglio Comunale n. 7 del 05/03/2026, di approvazione del bilancio di previsione finanziario 2026/2028 (artt. 151 D. Lgs. 267/2000 e 10 D.Lgs. 118/2001).

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 55 del 09/03/2026, con la quale è stato approvato il piano esecutivo di gestione per il triennio 2026/2028 ed affidato ai responsabili di settore le risorse e gli interventi necessari al raggiungimento degli obiettivi.

ACCERTATA la regolarità, legittimità e correttezza amministrativa e contabile dell'intero procedimento e del presente provvedimento ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, i cui pareri favorevoli sono resi unitamente alla sottoscrizione del presente.

DETERMINA

DI DARE ATTO che la premessa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

DI INDIRE, in esecuzione alla delibera di Giunta Comuna n. 95 del 15/05/2026 e come da documentazione con la stessa approvata, le procedure comparative ad evidenza pubblica per assegnare **numero 45** concessioni demaniali marittime turistico ricreative, per le categorie individuate all'art. 01, comma 1, del D.L. 05.10.1993, n. 400, convertito in legge 04.12.1993, n. 494 e s.m. vocate ad uso turistico ricreativo al fine di garantire un utilizzo delle stesse rispondenti ad un "*più rilevante interesse pubblico*", come prescritto dall'articolo 37 del Codice della Navigazione, come di seguito riportato:

- numero 40 compendi facenti parte della lettera a) *stabilimenti balneari*;
- numero 2 compendi facenti parte della lettera b) *esercizi di ristorazione e somministrazione di bevande, cibi precotti e generi di monopolio*;
- numero 1 compendio facenti parte della lettera d) *gestione di strutture ricettive ed attività ricreative e sportive*;
- numero 2 compendi facenti parte della lettera d) *gestione di strutture ricettive ed attività ricreative e sportive esclusivamente per "Bagni di Beneficenza"*.

DI APPROVARE tutta la seguente documentazione di gara, depositata agli atti dell'Ufficio Demanio Marittimo:

Disciplinare di gara e suoi allegati:

- Allegato 1.** Elenco dei compendi demaniali oggetto di possibile concessione, con indicazione della **numerazione indicata** nel PUD comunale oltre che della denominazione dell'attuale insegna dello

stabilimento balneare o dell'attività e del numero, da 1 a 45, assegnato ai fini dell'espletamento della procedura;

- Allegato 2.** Stralcio cartografico di inquadramento di ogni singolo compendio demaniale marittimo (lotto)
- Allegato 3.** Concessioni demaniali pregresse di ogni singolo compendio demaniale marittimo (lotto)
- Allegato 4.** Prospetti dei criteri comparativi da applicare rispettivamente per le categorie lettera a), b), d) e d)bis per "Bagno di Beneficenza";
- Allegato 5.** Modello A – Domanda di partecipazione con modello dichiarazione Privacy.

DI DARE ATTO che le procedure di assegnazione delle nuove concessioni demaniali marittime del presente procedimento si prevede vengano terminate entro il 31 ottobre 2026.

DI ADEMPIERE ai sensi dell'art. 4 comma 2 della L. 118/2022, alla pubblicazione della documentazione del presente procedimento, ed in particolare alla pubblicazione sull'Albo pretorio istituzionale del Comune di Laigueglia nella sezione Amministrazione Trasparente-Bandi di Gara, e dell'avviso di gara sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria e sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana Parte I,V serie speciale e sulla GUUE.

DI DARE atto che la decorrenza del termine di almeno 30 giorni, previsto dalla legge n. 118/2022, art. 4, comma 2, per la presente procedura, decorre dalla data dell'ultima delle pubblicazioni previste dalla normativa vigente.

DI TRASMETTERE il presente provvedimento al Responsabile del servizio finanziario, per quanto di competenza.

AVVERTE

che ai sensi del quarto comma dell'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), che avverso il presente provvedimento è ammesso:

- *ricorso giurisdizionale* al T.A.R. di Genova ai sensi degli articoli 29 e 41 del D. Lgs. 02.07.2010, n° 104 e ss. mm. entro il termine di 60 giorni dalla data di scadenza del termine di pubblicazione ove previsto dal regolamento comunale *ovvero* da quello in cui l'interessato ne abbia ricevuta la notifica o ne abbia comunque avuta piena conoscenza;
- *ricorso straordinario* al Presidente della Repubblica per i motivi di legittimità entro 120 giorni decorrenti dal medesimo termine di cui sopra ai sensi dell'articolo 8 del D.P.R. 24.1.1971, n. 1199.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Arch. Cinzia Cadei

Si appone il parere di regolarità contabile, ai sensi dell'articolo 147 bis, comma 1, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267 e s.m. ed i.

Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'articolo 153, comma 5, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m. ed i.

La presente determinazione non è soggetta al visto di regolarità contabile di cui all'art.151 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m. ed i.

Si attesta la regolarità amministrativa, contabile e fiscale del presente atto di liquidazione, ai sensi dell'art.184, comma 4° del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m. ed i.

Si rifiuta il visto in quanto: _____

_____.

Con l'attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art. 183, comma 7, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Il presente provvedimento è trasmesso all'ufficio Segreteria per il suo inserimento nella raccolta ufficiale.

Laigueglia,

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO
RAG. SIMONETTA MISSAGLIA